



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

INDICE

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Presupposto d'imposta	3
Art. 3 Soggetto attivo	3
Art. 4 Soggetto passivo	4
Art. 5 Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo	5
Art. 6 Definizione di aree edificabili	6
Art. 7 Definizione di terreno agricolo	6
Art. 8 Definizione di abitazione principale e pertinenze	6
Art. 9 Unità abitative assimilate all'abitazione principale	7
Art. 10 Determinazione della base imponibile	8
Art. 11 Determinazione dell'imposta dovuta	9
Art. 12 Termini per il versamento	10
Art. 13 Valore venale delle aree edificabili	10
Art. 14 Quota riservata allo Stato	11
TITOLO II	12
AGEVOLAZIONI	12
Art. 15 Fattispecie con abbattimento della base imponibile	12
Art. 16 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili	13
Art. 17 Esenzioni per i terreni agricoli	14
Art. 18 Altre esenzioni relative ad immobili	15
Art. 19 Aliquota per le abitazioni principali	17
Art. 20 Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)	18
Art. 21 Imposizione dei "beni merce"	19
TITOLO III	20
VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO RISCOSSIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE	20
Art. 22 Determinazione delle aliquote d'imposta, delle detrazioni e delle agevolazioni	20
Art. 23 Dichiarazioni	20
Art. 24 Modalità del versamento	21
Art. 25 Differimento dei termini per i versamenti	22
Art. 26 Funzionario Responsabile IMU	23
Art. 27 Poteri del Comune	23
Art. 28 Attività di controllo e di accertamento	23
Art. 29 Attività di accertamento ed Istituti deflativi del contenzioso	25
Art. 30 Rimborsi	25
Art. 31 Compensazioni	25
Art. 32 Interessi	26
Art. 33 Sanzioni	26
Art. 34 Contenzioso	26
TITOLO IV	27
DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 35 Trattamento dei dati personali	27
Art. 36 Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento	27



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 160/2019, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto compatibili, i decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111, e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Presupposto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Concesio, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Il presupposto IMU è il possesso:
 - a) di fabbricati;
 - b) di abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c) di aree fabbricabili;
 - d) di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il possesso dell'abitazione principale, e delle unità immobiliari alla stessa assimilate, come definite dai successivi artt. 6, 7 e 8, non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
4. Il gettito IMU derivante dai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versato a favore dello Stato.
5. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune di Concesio, per gli immobili la cui



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4

Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi come tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il presupposto è definito dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il **concessionario**.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il **locatario** a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Con la risoluzione anticipata del contratto la soggettività passiva torna in capo alla società di leasing, a prescindere dalla avvenuta o meno riconsegna del bene.

5. Per i beni immobili su cui è costituito un trust, soggetto passivo è il trustee;
6. Al coniuge superstite viene riconosciuto il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare (ex art. 540, comma 2 c.c.)

Il diritto non è configurabile quando l'immobile sia in comproprietà con terzi estranei al rapporto coniugale, potendo tale diritto sorgere esclusivamente quando l'abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite.

7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D. Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del **condominio**, il versamento IMU è effettuato da **chi amministra il bene**.

Per le parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 del codice civile, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

8. Nell'ipotesi in cui vi siano **più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile**, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

9. Per gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa, nella crisi da Sovraindebitamento (Codice della Crisi di Impresa n. D.lgs. n.14/2019) rispettivamente il curatore, il commissario liquidatore o il gestore nominato dal OCC - Organismo di Composizione della Crisi (da sovraindebitamento) sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 5

Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale; considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
2. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente valutando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.
L'area deve essere parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da non consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Sono altresì considerate pertinenziali le area "graffate" al fabbricato.
La "graffatura" consiste in un simbolo simile ad una "s" (in gergo tecnico: "cediglia") i cui "uncini" agganciano il disegno del fabbricato al terreno di pertinenza; e serve appunto a dare rappresentazione grafica al rapporto pertinenziale tra area e edificio.
4. Sono soggetti ad imposta i **fabbricati costruiti abusivamente**, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori
5. Il **fabbricato di nuova costruzione** è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e/o accatastamento ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. L'iscrizione al catasto fabbricati di oggetti territoriali iscritti in categoria:
 - F/1: Area urbana: Aree scoperte che non costituiscono pertinenze di fabbricati, ma hanno rilevanza urbanistica;
 - F/3: Unità in corso di costruzione: Cantieri non completati;
 - F/4 - Unità in corso di definizione: Immobili in attesa di destinazione d'uso;



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

- F/6 - Fabbricato in attesa di dichiarazione: Strutture non ancora accatastate; comporta l'assimilazione degli stessi alle aree edificabili di cui al successivo art. 6, realizzando il presupposto per assoggettare l'oggetto territoriale all'imposta

Art. 6

Definizione di aree edificabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. La soggettività passiva decorre dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato, compreso adozioni di varianti e piani attuativi.
4. Sono considerate altresì aree fabbricabili:
 - l'area sulla quale è in corso di costruzione un fabbricato;
 - l'area corrispondente alla superficie dell'intervento nel caso in cui sul fabbricato siano in corso interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere c), d), e) ed f) del D.P.R.6/6/2001, n.380;
 - l'area di risulta del fabbricato in caso di demolizione
5. Non sono considerate aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali di cui all'art. 2135 del Codice civile.
6. Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale costituisce attestazione al fine di qualificare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 7

Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 8

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

anagraficamente.

La contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale.

2. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e le unità immobiliari ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 9, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se ve ne siano più di una, iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze;
 - che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una **detrazione d'imposta**, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 9

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, regolarmente assegnati e concretamente adibiti ad abitazione principale.
 - d. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Il presupposto per l'assegnazione dei benefici è alternativamente l'affidamento di figli minori o la convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f. l'unità immobiliare posseduta a qualsiasi titolo, compreso il diritto di abitazione coniuge superstite, da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

Art. 10

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli **immobili**, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del cinque per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662, i moltiplicatori stabiliti dall'art. 1 comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 rubricata " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*"
2. Le **variazioni di rendita catastale** intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - a. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
 - b. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - c. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - d. fusione catastale di due o più unità immobiliari
3. In caso di **utilizzo edificatorio dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero** a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile dell'imposta è costituita:
 - a. dal valore del fabbricato di nuova costruzione a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori;
 - b. dal valore del fabbricato dalla data in cui è comunque utilizzato o dalla data di iscrizione in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità se antecedente alla data di ultimazione dei lavori.
4. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari e funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi), o dalla residenza rilevabile dall'Ufficio Anagrafe del Comune.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo **catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

6. Nell'ipotesi di **locazione finanziaria**, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta.
7. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
8. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
I valori individuati dall'atto anzidetto si intendono confermati fino a nuovo atto.
9. In caso di **utilizzo edificatorio dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero** a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione e se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. L'area di pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art.5 commi 2 -3 del presente regolamento.
11. Per i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135, salvo i casi di esenzione normati dalla normativa statale di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 11

Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta annuale è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese, durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni che lo compongono, è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Art. 12

Termini per il versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti secondo normativa vigente:
 - a. la prima rata - acconto- il 16 giugno dell'anno di competenza;
 - b. la seconda rata - saldo- il 16 dicembre dell'anno di competenza;
 - c. unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza;
2. Il versamento della **prima rata** è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno precedente.
3. Il versamento della **rata a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in **tre rate** di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
 - 1° Rata (16 giugno): Acconto pari al 50% dell'imposta versata nell'anno precedente.
 - 2° Rata (16 dicembre): Acconto pari al 50% dell'imposta versata nell'anno precedente.
 - 3° Rata - Saldo/Conguaglio (16 giugno anno successivo): Regolazione dell'imposta effettivamente dovuta per l'intero anno precedente
5. I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti esclusivamente della medesima natura.

Art. 13

Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può deliberare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore uguale o superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta.
5. A fronte di atto pubblico o perizia giurata, il valore da assumere è quello contenuto negli stessi.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato ai sensi del comma 3, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'Ufficio Tributi del comune, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo degli adempimenti tributari.
8. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
9. L'area iscritta in catasto con autonoma particella rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma imposizione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5 del presente regolamento.

Art. 14

Quota riservata allo Stato

1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari allo 0,76 per cento dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art.1, comma 753, della L. 160/2019). Tale riserva non si applica agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 15

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è **ridotta del 50%** per i seguenti oggetti:
 - a. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;
 - b. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta.
L'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata con le seguenti modalità:
 - dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione;
in alternativa,
 - il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c. unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 - d. Unica unità immobiliare e relative pertinenze ad uso abitativo, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all'estero, a condizione che l'immobile non venga locato o concesso in comodato d'uso
2. L'imposta, determinata applicando all'aliquota ordinaria stabilita dal comune ai sensi dell'art. 1 comma 754 l. 160/2019, è **ridotta al 75%** per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La riduzione si applica alle seguenti tipologie di contratti di locazione:
 - a. contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - b. contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2-3;
 - c. contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.
3. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica **esclusivamente** ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale: "Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge", con riferimento ai contratti stipulati a decorrere 30/03/2017.

4. L'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto non è necessaria per i contratti stipulati prima del 30/03/2017, data di entrata in vigore del D.M. 16/01/2017.

Art. 16

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in:
 - a. un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - b. una sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso; che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
3. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
4. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:
 - a. fabbricato il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
 - b. fabbricato assoggettato a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
 - c. fabbricato inutilizzato o fabbricato a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
 - d. fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.
5. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:
 - a. lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

- c. strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - e. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.
6. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche se con diversa destinazione d'uso, e può risultare inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
7. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di richiesta di inagibilità.
8. Il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.
9. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.
10. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità, debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione della richiesta del riconoscimento dell'inagibilità.
- In alternativa
- a. richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b. presentazione per conoscenza all'Ufficio Tributi del Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile.
 - c. L'Ufficio Tributi si riserva la facoltà di verificare, con l'Ufficio Tecnico Comunale, la dichiarazione di cui alla lettera b) del comma precedente. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, e si provvederà al recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
11. Le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta mantengono efficacia ai fini della riduzione, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
12. L'omissione di uno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo dell'agevolazione ovvero il suo mancato riconoscimento.

Art. 17

Esenzioni per i terreni agricoli

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d. ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
- Il Comune di Concesio è iscritto nell'elenco di cui alla circolare del MEF n° 9/1993 e pertanto i terreni agricoli siti sul suo territorio **sono esenti**, così come confermato dall'elenco contenuto nella L. 12 settembre 2025, n. 131 (Legge Montagna).

Art. 18

Altre esenzioni relative ad immobili

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte i seguenti immobili:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. L'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. "*Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali*", nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 "Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174."



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con modalità non commerciali quando le stesse:

1. sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale.

Gli ENC del presente articolo, beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari.

Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale

2. se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
3. le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

In ogni caso non si dà luogo al rimborso delle somme già versate.

- h. gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione. (art. 1 comma 759 lett. g) Legge 160/2019 – legge di bilancio 2020.
- i. gli immobili posseduti ed utilizzati per attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985 *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*.

L'esenzione IMU (art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 504/1992) si applica solo se l'immobile è utilizzato in modo **esclusivo** per le attività non commerciali indicate.



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Se l'immobile è utilizzato parzialmente per attività commerciali, l'IMU si applica in proporzione alla parte commerciale.

L'esenzione permane anche se l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale, a condizione che l'utilizzo sia esclusivamente religioso o di culto.

Gli enti ecclesiastici non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU per gli immobili esenti, secondo le scadenze previste, pena la decadenza.

Le case parrocchiali adibite ad alloggio del parroco e coadiutori rientrano nell'esenzione se strumentali all'attività di culto.

- j. sugli immobili di proprietà o soggetti a diritti reali di godimento di Associazioni Sportive dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) - destinati interamente alle attività sportive di tipo non professionistico e senza scopi di lucro L'esenzione opera solo in presenza dei seguenti presupposti:

- essere regolarmente iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive (RASD) istituito ai sensi del decreto legislativo 39 del 2021.
- svolgano un'attività non commerciale;
- i servizi devono essere offerti gratuitamente o resi con pagamento di un corrispettivo simbolico e comunque dietro versamento di un importo non superiore al 50% dei prezzi medi applicati per attività simili svolte a scopo di lucro da società sportive presenti sul territorio comunale

La Giunta Comunale annualmente determina i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nel territorio di riferimento, al fine del rispetto delle **condizioni utili per l'esenzione**, per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti sportivi.

L'individuazione dei corrispettivi medi deve avvenire annualmente, consultando le rappresentanze sportive presenti sul territorio e pubblicando gli importi sul portale istituzionale del comune.

2. L'esenzione di cui al comma 1 alla lettera (g) è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a. identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b. rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i.

Art. 19

Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale appartenete alle categorie A/1, A/8, A/9 è applicata



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento e l'utilizzatore dell'immobile, con relative pertinenze, destinato ad abitazione principale.
3. L'ammontare della detrazione, fissata dalla norma, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 20

Alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)

1. agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non sono assimilati ad abitazione principale e scontano l'aliquota ordinaria.
2. agli immobili posseduti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo identificati come per gli alloggi sociali con caratteristiche e parametri individuate dal D.M. 22 aprile 2008 viene applicata l'esenzione come previsto dalla vigente normativa.
3. Al fine della prova per ogni alloggio sociale e relativa pertinenza deve essere trasmesso all'ente il contratto di locazione regolarmente registrato, lo stesso deve dare evidenza a titolo tra gli altri, secondo quanto definito dal D.M. 22 aprile 2008:
 - a) della destinazione sociale e della funzione di interesse generale volta a ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (soggetti non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)
 - b) dell'uso che deve essere a carattere residenziale,
 - c) del numero mq e del numero dei vani
 - d) del numero degli occupanti.
Il numero di vani abitabili tendenzialmente non deve essere inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori (bagno e cucina);
 - e) della dichiarazione che gli stessi sono adeguati, salubri, sicuri e costruiti o recuperati nel rispetto delle caratteristiche tecnico costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.457;
 - f) essere costruiti secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.
4. Rimane comunque onere del contribuente la puntuale dimostrazione della sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008 e Dipartimento delle Finanze, FAQ 15 del 3 giugno 2014.
5. Sono esclusi da tale assimilazione gli alloggi e relative pertinenze sfitti da più di 6 mesi.
6. Si intendendo pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

7. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale del soggetto passivo fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Art. 21

Imposizione dei “beni merce”

1. Ai fini IMU gli immobili merce sono “i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
2. Non rientra nell'ambito applicativo delle agevolazioni per gli “immobili merce” il fabbricato acquistato dall'impresa di costruzione finalizzato ad attività di ristrutturazione.
3. L'esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
4. La dichiarazione IMU, a pena di decadenza dall'agevolazione, deve essere presentata o trasmessa telematicamente «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO RISCOSSIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 22

Determinazione delle aliquote d'imposta, delle detrazioni e delle agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.
3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 23

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo;
2. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale e produce i suoi effetti anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali (ENC), di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), del presente Regolamento sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno, entro i termini ordinari di cui al comma 1 del presente Regolamento, indipendentemente dal fatto che intervengano variazioni, a differenza dei soggetti privati che la presentano solo in caso di modifiche.
4. Il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme ai fini dell'applicazione dei benefici di cui:
 - a) al comma 741, lettera c) numero 3) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - **alloggi sociali**;



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

b) al comma 741, lettera c) numero 5) Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - **personale in servizio permanente** appartenente alle Forze armate e Forze di polizia;

c) al comma 751, terzo periodo Legge 27 dicembre 2019, n. 160- **beni merce.**

L'assenza della presentazione della dichiarazione fa venir meno il diritto al beneficio, avendo la stessa natura costitutiva dello stesso.

5. La presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune.
6. La dichiarazione può essere presentata, entro il termine dettato dalla legge, mediante:
 - a. consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b. a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c. trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d. trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.
7. La presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 769 della L. 160/2019 e s.m.i
8. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI/IMU/IUC, ~~in quanto~~ se compatibili.
9. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
10. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 24

Modalità del versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari e proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine viene richiamato l'art. 11 del presente Regolamento,
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta entro i termini definiti dalla norma e richiamati nell'art. 12 del presente Regolamento.
4. I versamenti d'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando:
 - a. il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di CONCESIO, corrispondente a C948;
 - b. bollettino PagoPA precompilato dall'Ente;
 - c. le modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale (AGID).
5. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad **euro 12,00**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. I versamenti devono essere effettuati con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo (art. 1, c. 166, L n. 296/2006).



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

7. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
 - a. da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
 - b. in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del "de cuius",
 - c. limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - d. effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione;
 - e. entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
9. Per gli immobili compresi nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa, nella crisi da Sovraindebitamento (Codice della Crisi di Impresa n. 14/2019) rispettivamente il curatore, il commissario liquidatore o il gestore nominato dal OCC - Organismo di Composizione della Crisi (da sovraindebitamento) sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, "Contratto di Multiproprietà" il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
11. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2, del Codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
12. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto al versamento dell'IMU alle scadenze di legge.
In caso di vendita dei beni ereditati il versamento dell'imposta dovuta dovrà avvenire entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Art. 25

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
 - a. gravi calamità naturali;
 - b. particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato (0,76 per cento), calcolata sui fabbricati del gruppo "D" di cui all'art. 14 del presente Regolamento).



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Art. 26

Funzionario Responsabile IMU

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa ai sensi dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019 e s.m.i.
2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo:
 - a. cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
 - b. verifica le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 27

Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a. inviare questionari al contribuente;
 - b. richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
 - f. richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del codice civile corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 28

Attività di controllo e di accertamento



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente. Non si procede ad emissione di avvisi di accertamento in caso di violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o dell'imposta versata.
2. Il Comune procede all'attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 160/2019, alla legge 296/2006 e alla legge 212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, come riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, oltreché delle disposizioni regolamentari.
3. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. L'avviso di accertamento esecutivo redatto in conformità all'art.1 comma 162 della L. 296/2006 - legge di bilancio 2007 - e all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 - legge di bilancio 2020 - specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:
 - in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
 - in caso di definitività dell'atto impugnato.
6. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l'atto può essere firmato con firma autografa, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 82/2005 e al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
7. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di rateizzazione
8. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o alternativamente a mezzo pec, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
9. L'avviso di accertamento potrà contenere più contestazione con previsioni di sanzioni diverse, in questo caso verrà applicato il "**principio dell'assorbimento**" secondo il quale la sanzione meno grave verrà assorbita da quella più grave.
10. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale degli istituti deflattivi del contenzioso disciplinati nel "Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi del



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

contenzioso” adottato.

11. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

Art. 29

Attività di accertamento ed Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini della destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU al potenziamento delle risorse strumentali dell'Ufficio Entrate/Tributi ed all'incentivazione dei dipendenti, si demanda a quanto stabilito nel "Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi del contenzioso".

Art. 30

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di **cinque anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 12,00.

Art. 31

Compensazioni

1. La compensazione è ammessa solo per imposte della stessa natura, in conformità al Regolamento delle Entrate e degli istituti deflativi del contenzioso adottato dall'Ente.
2. A fronte di istanza presentata dal contribuente l'Ufficio Tributi provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito del tributo anche relativi a diverse annualità, senza computo degli interessi.
3. L'eventuale eccedenza di credito del tributo, non utilizzata per successivi versamenti, darà luogo a rimborso solo in caso perdita della soggettività passiva in capo al soggetto richiedente con riferimento alle annualità successive.
4. Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Art. 32 **Interessi**

1. Il Comune di Concesio applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 **Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (25 %)
2. In deroga alla norma (D.lgs. n. 87/2024) la nuova disposizione avrà effetto anche per le violazioni commesse prima del 01/09/2024
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione e infedele dichiarazione, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica l'art. 1, comma 775, della legge 160/2019.
5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 34 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano gli istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, come disciplinati dal regolamento generale delle entrate tributarie.



Comune di Concesio

PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 36

Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1° gennaio 2026** con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, commi 738 -783 della L. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775 della L. 160/2019 si rinvia alle disposizioni recate dai commi da 161 a 169, dell'art. 1, della L. 296/2006 in materia di:
 - Avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio;
 - Riscossione coattiva;
 - Rimborso delle somme versate e non dovute;
 - Pagamento dei tributi locali e compensazioni;
 - Deliberazioni di tariffe e aliquote.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.